

Collegio 3 relativo ai magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati alla Corte di cassazione.

Maria Rosaria PUPO

Proposte per una riforma effettiva della giustizia

1. La nuova legge elettorale per il CSM

Sicuramente, la presenza di 40 candidate alle elezioni ormai imminenti è un successo rispetto al passato, quando il CSM era esclusivamente di genere maschile e vi erano poche candidate, mere “figuranti”, indicate dalle correnti per “salvare la faccia”, per non essere tacciati di misoginia, pur avendo già deciso a tavolino quale fosse il cavallo (maschio) vincente.

Tuttavia, la Legge Cartabia non è stata in grado neppure di scalfire un problema che ha radici profonde.

Per le donne magistrato il 9 febbraio 1963 è una data fondamentale perché segna il loro ingresso in magistratura. Oltre diciassette anni dall'entrata in vigore della Costituzione, che con l'art 3 ha fissato come principio inviolabile l'uguaglianza anche di genere.

Dal 1946 è trascorso quasi un ventennio (ed una ventina di concorsi per uditore giudiziario dai quali le donne sono state indebitamente escluse) durante il quale il Legislatore è stato silente.

Finalmente la legge 9 febbraio 1963 n. 66 (che ha sancito l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle libere professioni), con l'art. 1 dispone: *La donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici, compresa la Magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge. L'arruolamento della donna nelle forze armate e nei corpi speciali è regolato da leggi particolari* (di fatto l'accesso del genere femminile alle forze armate ed alla Polizia Giudiziaria è avvenuta soltanto di recente).

Lo scetticismo verso il genere femminile, già manifestato dal Legislatore ante e post Costituzione, permeava la Pubblica Amministrazione ed è stato duro a morire.

Per ragioni cronologiche (necessità di maturare l'anzianità per partecipare a concorsi per funzioni direttive e semidirettive) solo a partire dagli anni 90 abbiamo potuto festeggiare la nomina di uno sparuto numero di donne ai vertici della carriera in magistratura.

Ebbene, se la rappresentanza femminile era carente nei posti apicali della carriera in Magistratura, a maggior ragione essa era del tutto assente nel

CSM che, quale organo di rappresentanza, è stato espressione e fotografia del comune sentire, della sfiducia verso le donne magistrato.

Il problema dell'assenza o scarsa rappresentanza di genere, (venuto alla ribalta nell'ultimo ventennio anche per il Parlamento, cui si è tentato di ovviare, con le cosiddette "quote rosa", stigma d'inferiorità intellettuale e politica) si è riproposto tale e quale per il CSM.

Ebbene, la Legge Cartabia, così come le indicate "quote rosa", ha voluto garantire l'eguaglianza di genere tra i candidati al CSM, senza tuttavia far nulla di concreto per garantire **parità di chance di accesso in concreto** all'organo di autogoverno. Ha solo costretto le correnti ad indicare due candidati (un uomo ed una donna), prevedendo, in caso di squilibrio di genere, di procedere al sorteggio ex lege.

Orbene, buon senso avrebbe voluto che le correnti, rispettose del dettato legislativo, garantissero la parità di genere tra i candidati perché obbligatoria.

Invece, le correnti, continuando a rispondere a logiche meramente spartitorie, hanno violato sul punto la Legge Cartabia, tant'è che il Ministero è stato costretto a procedere all'estrazione a sorte di alcuni candidati per far sì che almeno formalmente fosse rispettata la parità di genere (anche in favore del genere maschile).

La circostanza conferma che le correnti ancora oggi designano il candidato che, secondo uno schema prestabilito, ha fatto carriera nella corrente (raggiungendo diversi traguardi: consigli giudiziari, ANM, incarichi extragiudiziari, o deleghe da parte del Capo dell'ufficio).

Orbene, di solito chi si dedica a fare incetta di "medagliette" (come in gergo sono indicati tali incarichi), necessariamente sottrae tempo alla famiglia.

È perciò, gioco forza che le donne, al contempo madri di famiglia, si autoescludano, rinunciando a priori anche alla candidatura non potendo garantire la stessa disponibilità di un collega.

A mio parere, dunque, la Legge Cartabia è solo fumo negli occhi: tanti buoni propositi, nulla di concreto.

2. Gli incarichi direttivi e semidirettivi, le valutazioni di professionalità

La tendenza, da sempre declinata al maschile, è da ultimo cambiata, non fosse altro per ragioni numeriche: da qualche decennio sempre più donne risultano vincitrici del concorso in magistratura, sicché coloro che sono state nominate con i DM degli anni "90, i cui figli hanno raggiunto una certa indipendenza, si trovano ora ad essere nella condizione di aspirare ad incarichi direttivi e semidirettivi. Un esempio è stato il penultimo concorso quale presidente di sezione che ha visto la nomina di ben tre donne al Tribunale di Napoli Nord e di una donna quale presidente di sezione presso

la Corte d'Appello di Napoli. Orami i numeri e l'età delle concorrenti sono dalla nostra parte.

Non bisogna dimenticare comunque che la quantità sempre maggiore di donne magistrato ai vertici della carriera lo si deve anche all'evoluzione sociale, che ha contribuito ad attuare nei fatti quella parità di genere, un tempo solo predicata (si pensi alla Carriera Militare, nelle Forze di Polizia). Ma, lo ripeto, la questione è anche numerica, perché statisticamente è sempre più elevato il numero di donne che supera il concorso in magistratura o nelle Forze di Polizia.

2.1. Occorre premettere che l'iperproduttività, ormai richiesta anche in magistratura, è espressione dell'impostazione imprenditoriale introdotta dal Governo Berlusconi con l'art 37 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", articolo rubricato «*Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie*». La norma si fonda sulla geniale idea che per smaltire l'arretrato fosse sufficiente aumentare il carico di lavoro di ciascun magistrato.

Ed infatti il citato art 37 comma 1, così recitava:

1. I capi degli uffici giudiziari sentiti i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti.

Con il programma il capo dell'ufficio giudiziario determina:

*a) **gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso;***

*b) **gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.***

La riforma Cartabia ha sostituito al "programma di gestione" la locuzione *risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di lavoro* .

L'equazione **Tribunale = Impresa** non è possibile in un sistema giudiziario come il nostro ove la Giustizia, nel solco tracciato dalla nostra Costituzione, è **un diritto riconosciuto ai cittadini**.

Perciò, lungi da velleità imprenditoriali occorre ribadire che la Giustizia non è merce; i tribunali non sono aziende; le sentenze non sono prodotti; i magistrati non sono addetti a catene di montaggio.

Ogni magistrato è tenuto a svolgere il proprio lavoro in modo scrupoloso, approfondendo ogni problematica, libero dal ricatto della statistica che, trasformando in un mero numero ogni decisione, prescindendo dalla sua complessità e particolare delicatezza del caso concreto, **livella il lavoro dei magistrati.**

Orbene, se si partisse dal principio indefettibile che ogni magistrato su tutto il territorio nazionale deve fornire **la medesima prestazione lavorativa (carico unico nazionale)**, si genererebbe un circolo virtuoso: a) i capi degli uffici perderebbero gran parte del proprio potere; b) i magistrati scrupolosi non sarebbero più ricattabili con lo spauracchio del procedimento disciplinare in funzione della statistica; c) ogni magistrato vedrebbe riconosciuta la dignità del proprio lavoro, col diritto di godere di almeno un giorno libero a settimana (quanti di noi lavorano anche la domenica per recuperare ritardi?), di godere e vivere la propria famiglia.

A ben vedere la deriva imprenditoriale della Giustizia colpisce soprattutto le donne magistrato le quali, se non vogliono immolare la propria femminilità e maternità, devono barcamenarsi ogni giorno tra la famiglia ed il lavoro, finendo inesorabilmente col togliere tempo alla prima a favore del secondo.

La soluzione a mio avviso è che il CSM, come organo di rappresentanza individui un carico unico nazionale.

Esso impedirà ai capi degli uffici di alzare ogni anno l'asticella della produttività (per poterne poi spendere i risultati in sede di conferimento di ulteriori e più prestigiosi incarichi); tutelerà ogni singolo magistrato dai ricatti delle correnti (in caso d'illecito disciplinare), ma soprattutto **consentirà al Ministero di ripartire su tutto il territorio Nazionale le risorse** (magistrati ed amministrativi) evitando isole felici di scarsa produttività ed inferni di iperproduttività.

Il carico unico nazionale per una risposta di giustizia celere e razionale. Ravviso con amarezza che la Legge Cartabia, invece di cogliere gli spunti offerti in questo senso dall'Associazione Nazionale Magistrati e dai giuristi più illuminati, seguendo l'impostazione imprenditoriale della Giustizia introdotta con la legge Mastella Castelli, ha consolidato la tendenza alla gerarchizzazione (già fortemente realizzata per gli Uffici della Procura) anche nei Tribunali e Corti d'Appello, violando l'art 102 della Costituzione secondo cui "I magistrati si distinguono tra loro soltanto per diversità di funzioni".

3. Le modifiche della Riforma Cartabia in materia disciplinare

La legge Cartabia in materia disciplinare è una riforma pensata male e fatta ancora peggio. Non si risolvono i problemi aumentando gli illeciti disciplinari, ma eliminando le premesse perché questi vengano commessi ed al contempo assicurandone la sanzione in concreto.

Ciò che il **nuovo CSM deve garantire** è la **trasparenza** del suo agire, ma soprattutto **l'indipendenza e l'autonomia** della Magistratura.

Per fare questo occorre:

-ripristinare il criterio oggettivo dell'anzianità per il conferimento delle funzioni direttive, semidirettive e di legittimità, perché i magistrati si distinguono tra loro solo per funzioni (criterio mai abbandonato dalla Giustizia amministrativa);

-ridurre la possibilità per i magistrati di svolgere incarichi extragiudiziari perché: a) tolgono personale ai Tribunali di provenienza; b) soggiacciono a logiche politiche creando un legame=dipendenza con il partito che li ha fatti nominare; c) costituiscono un accesso privilegiato per i posti apicali della Magistratura, poiché tali incarichi sono interpretati dalle correnti come espressione delle "specifiche attitudini dirigenziali ed organizzative";

-prevedere l'obbligo, per il magistrato che abbia ricoperto un incarico extragiudiziario, di rientrare nella sede e nelle funzioni di provenienza, prima di poter ambire ad altri e più prestigiosi incarichi.

Maria Rosaria Pupo. In magistratura dal 1993 (DM 23.5.1993). Attualmente consigliere presso la Corte d'Appello di Napoli, ottava sezione penale.